

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI UNGULATI NEL  
C.A. VAL BREMBANA AGGIORNATO AL 2024**

**PREMESSA**

Il presente regolamento, che integra, per le disposizioni delegate ai Comprensori, il “Regolamento provinciale per l’esercizio della caccia di selezione agli ungulati nella provincia di Bergamo”, e a cui soggiace, esprime una sintesi delle norme relative contenute nello Statuto del Comprensorio Alpino Valle Brembana, e le integra. Raccoglie tutte le norme deliberate dal CTG per l’ottimizzazione dello svolgimento della caccia di selezione agli ungulati, e costituisce presupposto per la certezza dei diritti e dei doveri di ogni cacciatore (Premessa al Reg. Provinciale).

**1) CRITERI PER L’ACCESSO ALLA SPECIALIZZAZIONE “CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI”**

Per richiedere questa forma di caccia di specializzazione, il cacciatore socio deve essere in possesso dell’abilitazione alla caccia di selezione al capriolo, al camoscio e al cervo, salvo nel caso in cui il cacciatore socio sia ammesso in deroga in via esclusiva per la caccia di selezione al cinghiale.

Il numero di ammissioni e l’assegnazione al Settore per l’esercizio di questa forma di caccia sono determinate dal CTG in accordo con la Commissione ungulati in base agli esiti dei censimenti, alla consistenza faunistica delle specie e alla sostenibilità del prelievo.

Di norma il cacciatore viene autorizzato dalla Commissione ad accedere ad altro settore rispetto a quello a lui assegnato solo in caso di:

- Interscambio di settore fra due cacciatori, previa autorizzazione della commissione ungulati, gli stessi rimarranno vincolati al nuovo settore di appartenenza per un minimo di tre anni.
- Bilanciamento delle densità cacciatore/ambiente e consistenza faunistica.

Nell’interscambio i cacciatori dovranno andare nella stessa zona di provenienza del cacciatore con cui ci si scambia.

Chi viene spostato di Settore il primo anno avrà assegnato uno jahrling e una femmina di capriolo

I cacciatori residenti con licenza al primo anno di rilascio, o soci residenti richiedenti variazione di forma di caccia, che fanno richiesta di ammissione alla caccia di selezione agli ungulati, accedono di diritto nei limiti previsti dalla deliberazione del C.T.G. del 04 Marzo 2009, relativa al riconoscimento dello status di residenza per l’ammissione alla caccia di selezione agli ungulati.

Gli ingressi di nuovi cacciatori, sia residenti che non, da cui sono esclusi coloro che già praticano la caccia agli ungulati bovidi e cervidi in un altro Comprensorio Alpino della Provincia di Bergamo [delibera n° 35/18 del 16/02/2018 e successiva modifica all'art. 28 comma 7/bis della L.R. 26/93] che vogliono variare forma di specializzazione venatoria ed accedere al prelievo degli ungulati, sono vincolati ad una graduatoria anno per anno ricavata dalla somma dei punti risultanti dalla tabella sottostante.

Per i cacciatori già stati soci del Comprensorio Alpino Valle Brembana nella specializzazione “ungulati e volpe” che, per cause di forza maggiore (da documentare adeguatamente in relazione a specifica richiesta del C.T.G.), siano stati costretti a non praticare alcuna forma di caccia (anche in altri C.A. o A.T.C.), qualora richiedano la riammissione alla specializzazione in parola il C.T.G. avrà la facoltà di riammettere automaticamente alla specializzazione i “già soci” residenti o di collocare i “già soci” non residenti nella graduatoria di seguito specificata;

numero di anni di continuità nella domanda di accesso	1 punto per ogni anno se la domanda è effettuata in modo continuativo
numero censimenti effettuati alle singole specie nei tre anni precedenti	1 punto per ogni censimento per ognuno degli anni considerati. (Max 18 punti)
giornate di lavoro organizzate dal C.T.G. nei tre anni precedenti.	1 punto per giornata di lavoro.

In caso di uguale punteggio, tenuto conto del numero limitato di ingressi consentiti, si provvederà al sorteggio tra gli aventi uguale punteggio.

Commissione graduatoria: la Commissione incaricata della redazione della graduatoria è costituita dal Presidente della Commissione Ungulati e dal Rappresentante del CTG in seno alla Commissione.

**CACCIATORI AUTORIZZATI:**

Il parametro relativo alle ammissioni è pari a 3,0 capi/cacciatore, facendo salve nuove richieste dei soci residenti (delibera n. 5 del 16/02/2018). All'intero di tale parametro sono compresi i cacciatori che praticheranno la caccia al cinghiale in deroga (vd punto 3c).

Tale numero si ricava dalla somma dei piani di prelievo autorizzati l'anno precedente di capriolo, camoscio e cervo diviso il numero dei cacciatori ammessi.

All'intero di tale parametro sono compresi i cacciatori che praticheranno la caccia al cinghiale in deroga (vd punto 3c).

**PARTECIPAZIONE AI CENSIMENTI:**

Le domande per la partecipazione ai censimenti dovranno pervenire entro e non oltre il 15 febbraio. Oltre tale data non verrà presa in considerazione nessuna domanda.

## 2) DOVERI DEL CACCIATORE DI SELEZIONE

I doveri del cacciatore che svolge la caccia di selezione agli ungulati sono definiti dall'art. 4, 5, 6, 8 del regolamento provinciale e a quanto stabilito dal CTG del Comprensorio.

In particolare:

tutti i cacciatori, salvo particolari situazioni di salute certificate, oppure attraverso disponibilità sostitutiva a svolgere incarichi specifici autorizzati dal CTG, sono tenuti a svolgere almeno 2 censimenti per la specie capriolo, 3 censimenti per la specie camoscio; per accedere alla caccia al cervo è richiesto un ulteriore censimento in aggiunta a quelli del capriolo (3).

## 3) NORME GESTIONALI DEL PRELIEVO PER LE ASSEGNAZIONI

### 3a) CAPRIOLO – CAMOSCIO

L'assegnazione individuale, per ogni cacciatore che abbia assolto agli obblighi minimi dei censimenti stabiliti dal CTG, è di norma di tre capi, come stabilito dal Regolamento provinciale della caccia di selezione agli ungulati e dai calendari provinciali relativi (art. 8); subordinato alla disponibilità complessiva delle due specie capriolo/camoscio all'interno di ogni settore.

Di norma, al cacciatore al primo anno di caccia in un settore, viene assegnata una F o K di capriolo e uno J o K di camoscio e un vitello di cervo, senza alcuna riassegnazione.

Qualora non vi sia la possibilità di assegnare al cacciatore una delle specie per motivi diversi, compresa l'indisponibilità numerica, sempre che abbia assolto ai suoi doveri di censimento, il capo viene assegnato come compensazione prendendolo dal numero della specie disponibile, senza principio di rotazione, ma nella classe minima della specie (F/K per capriolo, J/K per camoscio, femmina/vitello di cervo).

Eventuali sospensioni erogate dalla CTU non contemplano ulteriori provvedimenti limitanti i diritti individuali del cacciatore.

Considerato che il regolamento provinciale prevede due forme di assegnazione: nominativa per i bovidi e non nominativa per i cervidi, ne deriva quanto segue:

- Per il camoscio le assegnazioni seguono i criteri di distribuzione nel rispetto delle rotazioni (art. 8 Reg. Prov.); devono essere fatte "nominativamente", per settore, per zona e per classe di età/sexo per ogni cacciatore.
- Anche per il capriolo, pur non essendo obbligatoria l'assegnazione nominativa come previsto dall'art. 4 del Reg. Provinciale vigente, va fatta l'assegnazione nominativa", per settore, per zona e per classe di età/sexo per ogni cacciatore.
- I capi di ospitalità venatoria assegnati dal CTG sono nominali e non sono cedibili a terzi (Del. N. 5 del 16.02.2018).

I cacciatori che, senza giustificazione, non svolgono i censimenti minimi previsti alle due specie sono soggetti alle seguenti restrizioni:

- 1) Nel caso che il cacciatore abbia svolto un solo censimento ad una specie e completata la seconda, per un numero minimo complessivo di 3 censimenti, per la specie in difetto non viene riconosciuto il diritto alla rotazione, e avrà assegnato una F o K per il capriolo, e uno J o K per il camoscio;
- 2) Qualora non abbia svolto nessun censimento ad una specie o a entrambe, senza giustificazione, perde il diritto alla assegnazione del capo della specie non censita o di entrambe (sospensione annuale come previsto dall'art. 4 del regolamento provinciale);
- 3) Coloro che rinunciano, in toto o in parte, per ragioni diverse, a completare il piano loro assegnato, dovranno riconsegnare la/le (fascette) al CTG. Il presidente della commissione le riconsegnerà al responsabile di settore, che è autorizzato a riassegnare il/i capo/i restituito/i ad altro cacciatore meritevole, come specificato nel capitolo 5 dedicato alle riassegnazioni. Tali variazioni di assegnazione dei capi si possono effettuare a partire dal 30° giorno dall'apertura di ogni singola specie.
- 4) Il rispetto della zona assegnata è vincolante salvo autorizzazione del Responsabile di Settore che deve comunque confrontarsi con i cacciatori di quella zona.
- 5) Chiunque pratica l'attività venatoria al di fuori della zona che gli è stata assegnata senza la dovuta autorizzazione nella stagione successiva perde il diritto alla rotazione e gli verrà assegnato un kitz di capriolo/camoscio.
- 6) Le domande per gli spostamenti di Settore e/o zona e le iscrizioni alla caccia di selezione al cervo vanno presentate entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. Oltre tale data non verrà presa in considerazione nessuna domanda.
- 7) Nel caso di smarrimento della fascetta occorre farne denuncia al CTG e comunque non verrà in nessun caso reintegrata.
- 8) Le fascette verranno consegnate nella sede del C.A. ai cacciatori, che dovranno presentare il tesserino regionale e il porto d'armi in corso di validità.
- 9) La mancata restituzione della/e fascetta/e non utilizzata/e entro il periodo previsto dal regolamento provinciale della caccia di selezione agli ungulati (entro 15 giorni dalla fine dell'attività venatoria), comporterà per il cacciatore l'esclusione dalla rotazione della specie camoscio nelle assegnazioni dell'anno successivo.

### 3b) CERVO

Trattandosi di una specie in espansione e a fronte di un regolamento provinciale che ne autorizza la gestione del prelievo senza obbligo di assegnazione nominativa, essa viene gestita da un apposito regolamento che prevede il prelievo per "squadra", nel settore e nella zona autorizzata (art. 8 Reg. Prov.). Le squadre sono definite dalle zone di caccia assegnate, ogni squadra è composta dai cacciatori che praticano la caccia al cervo in quella zona.

Il cacciatore abilitato che vuole far parte della squadra per la caccia al cervo non potrà avere assegnati più di ulteriori 3 capi di ungulati delle specie camoscio e capriolo (in quanto il regolamento provinciale/regionale prevede il tetto di 6 capi/anno a cacciatore di cui almeno 3 cervi).

Il cervo (classi M1, F1, F2 e M/F0) verrà assegnato alla squadra tra i capi a disposizione del settore mentre il maschio (classi M2, M3, M4) sarà assegnato a rotazione tra i cacciatori.

Si precisa inoltre che la consegna delle fascette dei cervi debba prevedere la verifica dei requisiti (tesserino e relativi versamenti).

### 3c) CINGHIALE

La caccia di selezione al cinghiale, introdotta con DGR. n° 10372 del 15/07/2019, individua il nostro C.A. come “area non idonea” alla sua presenza, per i gravi danni ambientali che è in grado di procurare all’ecosistema. La caccia a questa specie non ha pertanto la finalità classica di “conservazione”, come previsto per gli ungulati poligastrici, bensì quella di “azzeramento del rischio di impatti” (DGR n° XI/1019 del 17/12/2018), e si attua come collaborazione al contenimento dei danni ambientali e all’attività di controllo già in atto nel C.A.

I cacciatori abilitati a tale forma di caccia, in possesso della specifica abilitazione, hanno a disposizione un carniere aggiuntivo annuale e giornaliero specifico, come previsto dal DGR n° 10372 già citato, e sono soggetti alle norme già in atto per la caccia di selezione al cinghiale.

Tale forma di caccia si inquadra come integrazione specifica riservata ai soli soci del CA, in possesso di abilitazione specifica, che già praticano la caccia di selezione agli ungulati, distribuiti nei settori e nelle zone già loro assegnate dai responsabili di Settore, ovvero ai cacciatori in deroga abilitati.

In considerazione dell’Ordinanza nr 207/2024 del Presidente della Giunta Regionale, si stabilisce quanto segue:

- 1) Durante tutto il periodo della caccia di selezione agli ungulati poligastrici, negli orari consentiti dalla L. N. 157/92 (da un’ora prima dell’alba a un’ora dopo il tramonto) non è richiesto indicare preventivamente il punto di sparo, in quanto i capi di cinghiale possono essere prelevati in attività di caccia alla cerca, all’interno del proprio settore e zona (previa abilitazione al prelievo della specie e in possesso della specifica fascetta)
- 2) Il cacciatore che segnala l’uscita agli ungulati poligastrici non può richiedere ed esercitare nella stessa giornata la caccia al cinghiale nelle ore notturne nei punti di sparo e foraggiamento e non può quindi detenere alcuno strumento per la visione notturna (faro, visore, termico, ...) salvo espressa autorizzazione da parte di UTR Bergamo;
- 3) Il cacciatore che ha richiesto l’uscita per la caccia di selezione al cinghiale nelle ore notturne da punto fisso di sparo e/o sparo/foraggiamento oltre gli orari consentiti dalla legge nazionale 157/92 (come da delibere di UTR Bergamo) non può esercitare nel medesimo giorno la caccia agli ungulati poligastrici.
- 4) In deroga al numero di cacciatori ammessi per la caccia di selezione agli ungulati come previsto dal punto 1 del presente regolamento, sono ammessi alla caccia di selezione alla sola specie cinghiale i cacciatori muniti di abilitazione alla caccia di selezione al

cinghiale che praticano forme differenti da quella all'ungulato e che abbiano la residenza venatoria nel CA Valle Brembana da almeno 3 anni.

- 5) I cacciatori, come da Regolamento provinciale, che praticano una forma di caccia di specializzazione (lepre, tipica alpina, vagante, ...) per poter accedere alla caccia di selezione al cinghiale in deroga, non potendo praticare più di una specializzazione, dovranno rinunciare alla loro forma di caccia attuale e potranno svolgere esclusivamente la caccia di selezione al cinghiale e la caccia vagante alla migratoria senza l'ausilio del cane.
- 6) I cacciatori abilitati al cinghiale, che praticano una forma di specializzazione diversa dagli ungulati (Lepre, Tipica Alpina, Vagante) in possesso dell'abilitazione al cinghiale in forma selettiva, possono praticare la caccia di selezione al cinghiale nel periodo in cui non si pratica l'attività venatoria agli ungulati poligastrici, secondo le disposizioni vigenti. Tale possibilità viene data in forma gratuita ed è contingente alle ordinanze relative alle misure di prevenzione per la PSA.
- 7) La possibilità di esercitare la caccia al cinghiale non permette l'acquisizione di ulteriori punteggi per scalare la graduatoria di accesso alla caccia di selezione agli ungulati poligastrici per accedere alla quale è comunque necessaria richiesta di variazione della forma di caccia così come previsto nel regolamento del CAVB per qualunque altra forma di caccia che voglia passare alla forma ungulati e volpe ed è quindi vincolata alla disponibilità di "posti".

#### **4) CENTRO DI VERIFICA**

A svolgere il servizio al centro di verifica del comprensorio possono accedere esclusivamente i cacciatori abilitati al prelievo degli ungulati che abbiano conseguito l'Attestato di "Operatore abilitato ai rilievi biometrici" rilasciato da Regione Lombardia, e che praticano la caccia di selezione agli ungulati nel nostro Comprensorio.

#### **5) COMUNICAZIONI D'USCITA**

Le comunicazioni di uscita, obbligatorie, dovranno essere fatte attraverso SMS da inviare entro un'ora prima dell'alba per le uscite giornaliere, ed entro le ore 12 per le uscite pomeridiane, indicando cacciatore, accompagnatore, settore e la zona assegnata. Considerato che per uscire a caccia, in base al regolamento provinciale, bisogna sempre essere in due cacciatori, nella comunicazione d'uscita devono sempre comparire almeno 2 nomi: quello del cacciatore/i e dell'accompagnatore/i, oppure di due accompagnatori.

#### **6) RIASSEGNAZIONI**

Per le riassegnazioni di merito, possibili solo in caso di disponibilità di capi dopo le assegnazioni di diritto, il responsabile di settore procederà secondo le priorità stabilite dal regolamento provinciale per la caccia di selezione agli ungulati, con riassegnazioni

diversificate qualitativamente e nel numero massimo di un ulteriore capo in più a quelli assegnati. Il responsabile di Settore comunicherà al CTG la tabella riassuntiva, e terrà conto, negli anni, anche per le riassegnazioni di merito, della graduatoria di merito e del principio di rotazione. Il cacciatore, per poter accedere al diritto di eventuali riassegnazioni, dovrà aver svolto tutti i censimenti obbligatori per le diverse specie.

Il responsabile di settore, qualora ne rimanga la disponibilità, dopo aver esaurito la graduatoria di settore degli aventi titolo e ne ravvisi il merito, può procedere ad una eventuale ulteriore riassegnazione del 4° capo (art. 15 Reg. prov.).

Il Presidente della Commissione e il Rappresentante del C.T.G. verificheranno le assegnazioni dei capi nei vari settori.

## **7) APPENDICE**

- 1) Per quanto non specificatamente normato dal presente regolamento, si fa riferimento al “Reg. Prov. per la disciplina della caccia di selezione agli ungulati nella Provincia di Bergamo” approvato dalla regione Lombardia e alle successive norme emanate da Regione Lombardia.
- 2) Le modifiche apportate al presente Regolamento hanno validità e si applicano a partire dalla stagione venatoria 2022/2023.

Il Comitato Tecnico di Gestione per particolari ragioni tecnico/gestionali e nel rispetto delle normative vigenti e del Regolamento Provinciale della Caccia di selezione agli ungulati si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche al presente regolamento.